



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

L.re medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sto web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA N. 104/2018

MODIFICA AGLI ARTICOLI 18 E 21 DELL'ORDINANZA N.03/2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo;

VISTI: gli articoli 17, 81 del vigente Codice della Navigazione e l' articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA: la propria Ordinanza n.03/2018 che approva e rende esecutivo il "Regolamento del porto di Pozzallo";

VISTA: l'istanza presentata dalla società "Virtu Ferries Ltd" con nota del 17.09.2018 tesa a rivedere i limiti di velocità imposti dall'Ordinanza sopra citata;

VISTO: il verbale della riunione preliminare del 16.10.2018 con la società "Virtu Ferries Ltd" tesa a valutare la possibilità di una sostanziale revisione degli articoli 18 e 21 dell' Ordinanza 3/2018;

VISTO: il verbale della riunione preliminare del 16.10.2018 con i servizi tecnico nautici tesa a valutare la possibilità di avviare un periodo di sperimentazione e monitoraggio degli effetti provocati dall'incremento di velocità;

RITENUTO: necessario avviare un periodo di sperimentazione e monitoraggio degli effetti provocati dall'incremento di velocità, così come richiesti dalla società "Virtu Ferries Ltd";

VISTO: il rapporto di missione del personale imbarcato n. 91/2018 del 22.10.2018

VISTO: il rapporto di missione del personale imbarcato n. 92/2018 del 24.10.2018;

VISTO: il rapporto di missione del personale imbarcato n. 93/2018 del 25.10.2018;

VISTO: il rapporto di missione del personale imbarcato n. 95/2018 del 26.10.2018;

VISTO: il parere della Corporazione dei piloti di Augusta e Siracusa del 22.10.2018;

VISTO: il parere del Gruppo Ormeggiatori del Complesso portuale di Siracusa del 23.10.2018;

VISTO: il parere della società Rimorchiatori Augusta spa del 07.11.2018;

VISTO: il rapporto di servizio del personale in S/O del 30.10.2018;

CONSIDERATO: che al termine del periodo di sperimentazione e monitoraggio in mare, in relazione alle specifiche condizioni meteo marine e di traffico in cui il citato monitoraggio è stato effettuato, non sono state evidenziate particolari criticità che possano offrire considerazioni negative in merito alla proposta di variazione avanzata dalla società Virtu Ferries Ltd;

CONSIDERATO: che la pur riscontrata assenza di una eventuale "onda di scia", non esclude, a priori, possibili rischi dovuti a:

- presenza di elevato traffico diportistico ovvero di unità da pesca, che aumenta esponenzialmente nella stagione estiva;
- velocità del moto del catamarano nelle aree limitrofe al porto
- discendente capacità di manovrare e ridurre prontamente la propria velocità nell'ipotesi in cui la sua rotta sia pericolosamente interessata dalla presenza di piccole unità, le quali, sovente, sono presenti proprio nei tratti di mare immediatamente limitrofi al porto, per approcciare nei posti d'ormeggio all'interno del "porto piccolo" e del "porto grande".

PRESO ATTO: di tutto quanto sopra citato e contenuto nella "Relazione tecnico operativa del servizio sicurezza della navigazione e della sezione tecnica di questo Comando;

VISTO: il verbale della riunione finale del 08.11.2018 con i servizi tecnico nautici che hanno

concordato sulle modifiche all'Ordinanza n.03/2018;

CONSIDERATO: che, in ragione delle peculiari caratteristiche della suddetta unità veloce e delle esigenze di sicurezza della navigazione e della balneazione soprattutto durante la stagione estiva, in concomitanza dell'afflusso sulle coste iblee di numerose unità da diporto e bagnanti, è comunque necessario evitare che l'eccessiva velocità tenuta dalle unità HSC in approccio al porto di Pozzallo, possano creare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e unità navali presenti nelle zone di mare contigue alle rotte di volta in volta seguite;

RITENUTO: necessario, alla luce delle considerazioni sopra descritte, rivedere l'Ordinanza n. 03/2018, in maniera tale da adeguarla alle rotte e velocità tenute dalle unità HSC che approdano presso questo porto;

ORDINA

Art. 1

(Modifica dell'Ordinanza n.03/2018)

L'articolo 18 dell'Ordinanza n.03/2018 è così sostituito:

Obblighi connessi all'uso dello schema di separazione del traffico

E' istituito, nella zona antistante l'imboccatura del porto di Pozzallo, lo schema di separazione del traffico ("Traffic Separation Scheme") come disciplinato dal presente Regolamento.

Tutte le navi passeggeri, navi da carico superiori a 300 t.s.l., pescherecci di lunghezza pari o superiori a 24 metri f.t. e le navi da diporto di lunghezza pari o superiore a 45 metri f.t., comprese le navi con merci pericolose a bordo di qualsiasi tonnellaggio, in atterraggio nel porto di Pozzallo, qualunque sia la rotta d'avvicinamento, devono immettersi obbligatoriamente nella "**Corsia di traffico in entrata**", come definita dal precedente articolo 3, assumendo rotta vera 024° per tutto il corridoio d'ingresso, osservando le prescrizioni della Regola 10 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, ove è consentita una velocità non superiore a 15 nodi nonché mantenere una distanza non inferiore a 0,8 miglia da altra eventuale unità navale di prora anch'essa in fase di atterraggio ovvero una distanza anche maggiore, in presenza di particolari condizioni meteorologiche avverse ed a discrezione dei comandanti delle navi, entrando quindi, nell'"**Area di precauzione**".

Fermo restando il rispetto delle velocità sopra riportate, le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft), in alternativa a quanto indicato al comma precedente, potranno manovrare la propria unità in fase di avvicinamento assumendo rotta vera 016°(±2°) senza immettersi nella "**Corsia di traffico in entrata**".

Il Comandante dell'unità HSC, una volta iniziata una delle due tipologie di manovre di avvicinamento, non potrà interrompere la stessa fino all'arrivo nell' "**Area di precauzione**".

Nell'"**Area di precauzione**", come definita dal precedente articolo 3, le unità navali di cui trattasi devono manovrare con la massima prudenza ed assumere, una "velocità di sicurezza", come definita nella Regola 6 della Colreg '72, non superiore a 10 nodi e possono, manovrando sempre in sicurezza, accostare gradualmente assumendo rotte idonee e funzionali all'ingresso ed all'uscita dal "porto grande" di Pozzallo.

Inoltre, le unità sopraindicate, all'ingresso del "bacino portuale", devono procedere con la massima prudenza ed assumere una "velocità di manovra" non superiore a 5 nodi,.

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) devono procedere con la massima prudenza ed assumere una "velocità di manovra" non superiore a 6 nodi.

Analoghe limitazioni di velocità valgono, per le navi di cui sopra in uscita dal porto, all'interno dell'area di precauzione, superata la quale è obbligatorio immettersi nel "**Corsia di traffico in uscita**", come definita dal precedente articolo 3, assumendo rotta vera 206° per tutto il corridoio ed una velocità non superiore a 10 nodi fino al limite esterno dello schema di separazione del traffico, dopodiché, sorpassato detto limite, potranno raggiungere, se le condizioni di sicurezza lo permettono, la velocità di crociera.

Fermo restando il rispetto della rotta vera 206°, all'interno della "**Corsia di traffico in uscita**" per tutto il corridoio le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) potranno procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi fino al limite esterno dello schema di separazione del traffico,

dopodiché, sorpassato detto limite, potranno raggiungere, se le condizioni di sicurezza lo permettono, la velocità di crociera.

All'interno delle "corsie di traffico" le navi devono tenersi discostate dalla "zona di separazione del traffico", procedere mantenendo rotte dirette ed evitare, per quanto possibile, cambiamenti improvvisi delle stesse.

Nel bacino portuale, nell'area di precauzione e nello schema di separazione del traffico, le navi, sia in entrata sia in uscita, devono mantenere le opportune distanze di sicurezza fra loro ed evitare incroci di rotte.

E' fatto obbligo alle navi che transitano nello schema di separazione del traffico effettuare l'ascolto radio a mezzo VHF CH 16/10.

Art. 2

(Modifica dell'Ordinanza n.03/2018)

L'articolo 21 dell'Ordinanza n.03/2018 è così sostituito:

"Navigazione e movimento durante la stagione balneare"

Fermo restando quanto previsto negli articoli del presente Titolo, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano durante la stagione balneare, così come individuata dalla Regione Siciliana, a tutte le navi in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Pozzallo,

Nella fase di avvicinamento al porto di Pozzallo, le navi devono ridurre progressivamente la velocità durante l'atterraggio fino al raggiungimento delle ostruzioni del porto e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra le 10 e le 5 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi
Tra le 5 miglia e l'imboccatura del porto	10 nodi

Nella fase di allontanamento dal porto di Pozzallo, le navi sopra citate devono procedere ad un'andatura ridotta, gradualmente progressiva e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra l'imboccatura del porto e le 5 miglia	10 nodi
Tra le 5 e le 10 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) nel corso dell'avvicinamento al porto di Pozzallo, devono in ogni caso ridurre progressivamente la velocità durante l'atterraggio fino al raggiungimento delle ostruzioni del porto e, previa apposita comunicazione radio da effettuare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo, con congruo anticipo e comunque non inferiore a 30' dal previsto arrivo a 5 miglia dall'imboccatura del porto, possono seguire velocità maggiori di quelle indicate nei commi precedenti, fermo restando l'obbligo di non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra le 5 e le 3 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi
Tra le 3 miglia e 1 miglio dall'imboccatura del porto	10 nodi

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft), in alternativa a quanto indicato al comma precedente, potranno in fase di atterraggio al porto di Pozzallo seguire gli elementi del moto sotto riportati:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA	ROTTA VERA
Tra le 5 e le 3 miglia dall'imboccatura del porto	25 nodi	016° (± 2°)
Tra le 3 miglia e 1 miglio dall'imboccatura del porto	15 nodi	016° (± 2°)

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft), una volta iniziata una delle due tipologie di manovra di avvicinamento, non dovranno interrompere la stessa fino all'arrivo all'imboccatura del porto.

Nella fase di allontanamento dal porto di Pozzallo, le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) devono procedere ad un'andatura ridotta, gradualmente progressiva, e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra 1 miglio e le 3 miglia	20 nodi
Tra le 3 e le 5 miglia dall'imboccatura del porto	30 nodi

Le presenti norme non esimono il Comandante delle unità navali dal manovrare la propria unità adottando le precauzioni richieste dall'arte marinaresca, dall'ordinaria esperienza dei naviganti e/o dalle speciali circostanze del caso.

Resta in ogni caso l'obbligo per il Comandante delle unità navali di garantire la massima sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e il pedissequo rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare.

Nel rispetto della vigente normativa di settore ed al fine di consentire il monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è fatto obbligo di mantenere in funzione il sistema AIS di bordo durante la navigazione effettuata nelle acque del Circondario marittimo di Pozzallo.

I concessionari di strutture/stabilimenti balneari ubicati a ponente ed a levante del porto di Pozzallo, dovranno informare i propri utenti ed i bagnanti in genere che, a seguito del passaggio delle navi di cui al presente articolo, potrebbero generarsi onde che superano l'ordinario limite della battigia, invitandoli a prestare particolare attenzione all'uso dello specchio acqueo antistante le rispettive concessioni

Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza viene emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia portuale.

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e/o balneazione e della pubblica incolumità.

Il soggetto giuridico pubblico e/o privato che effettuerà l'attività in parola sarà ritenuto responsabile per eventuali infortuni e danni a persone e/o cose, per cause direttamente od indirettamente dipendenti dall'esecuzione dell'attività di che trattasi.

Questa Capitaneria di Porto deve comunque intendersi manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose dalle operazioni in dipendenza della presente Ordinanza. da intendersi ricadere sul responsabile delle operazioni.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi dell' articolo 1174 del Codice della Navigazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, lì 23/11/2018

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA